

IL RETTORE

DECRETO N. 220 del 13/05/2025

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;

Visto il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" emanato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Università Telematica Pegaso S.r.l. e successive modificazioni, pubblicato in GU n. 156 del 05 luglio 2019;

Visto il vigente Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 09/12/2024 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10/12/2024, emanato con Decreto del Rettore n. 1148 del 19/12/2024, in particolare l'art. 5, comma 1, lettera a), secondo il quale il Dipartimento promuove e organizza le attività di ricerca e terza missione nei settori omogenei di propria competenza attraverso la gestione e l'utilizzo di Fondi per la Ricerca di Base (FRB);

Coerentemente con il documento di mandato e con il piano strategico di Ateneo, approvati nelle sedute del Senato Accademico del 23 febbraio 2023 e del CdA del 28 febbraio 2023;

In ottemperanza al Regolamento sui Fondi per la ricerca di base, approvato nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2023, emanato con Decreto del Rettore n. 8 del 08 gennaio 2024;

Visto il Regolamento di Ateneo di disciplina delle Borse di Ricerca, approvato nelle sedute del Senato Accademico del 20 marzo 2025 e del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2025, emanato con Decreto del Rettore n. 130 del 01 aprile 2025;

Letta la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il budget per i Fondi di Ricerca di Base (FRB), suddivisi in Fondi di Ricerca Collettivi (FRC) e Fondi di Ricerca Individuale (FRI);

Letti i verbali del Senato Accademico del 23 gennaio 2025 e del CdA del 30 gennaio 2025, con le quali è stato deliberato, *inter alia*, di emanare il bando per il conferimento della borsa di studio per attività di ricerca dettagliata in epigrafe;

Preso atto della successiva richiesta di una rimodulazione del budget iniziale, avanzata dal Responsabile Scientifico al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza;

Verificato che la suddetta rimodulazione non introduce alcuna voce precedentemente non prevista e non apporta alcuna modifica al saldo finale che resta invariato;

Sentito il Direttore Generale;

Sentito il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza;

Accertata la necessaria copertura finanziaria;

Ravvisata, pertanto, la necessità di dover emanare il bando in parola;

Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Per effetto di quanto sopra esposto;

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

Il Dipartimento di Giurisprudenza emana il seguente bando di selezione per titoli e discussione pubblica per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca, della durata di 6 mesi, a valere sui Fondi di Ricerca Collettivi (FRC):

- Progetto di ricerca: “Data Law and Management: la governance giuridica e manageriale dei dati tra valorizzazione e sicurezza nella prospettiva geopolitica dell’intelligence (DALMA);
- Responsabile Scientifico: Prof.ssa Fernanda Faini;
- CUP di Progetto: FRC2024006;
- GSD: GSD 13/ECON-07 – Economia e Gestione delle Imprese;
- SSD: ECON-07/A – Economia e Gestione delle Imprese;
- Corrispettivo lordo per la durata della borsa: 18.000,00 €.

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione

1. La partecipazione alla prova selettiva di cui all’art. 1 è riservata ai candidati in possesso della Laurea triennale.
2. Saranno esclusi dalla selezione coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:
 - a) non risultino in possesso del requisito di cui al comma 1 del presente articolo;
 - b) siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - c) siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d) del DPR n. 3 del 10 gennaio 1957;
 - d) abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio o di convivenza *more uxorio*, con un professore appartenente alla struttura proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
3. La borsa di studio non è cumulabile con assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, né con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei borsisti.
4. La borsa di studio, inoltre, non è compatibile con:
 - l’iscrizione a qualunque corso di studio, fatta eccezione per l’iscrizione, senza fruizione di borsa di studio, ad un corso di dottorato di ricerca, ad una scuola di specializzazione, nonché ad un corso di Master di II Livello;
 - attività di lavoro dipendente pubblico o privato.

5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificato a mezzo PEC all'interessato.

Art. 3 – Domanda e termine di ammissione

1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione in parola deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro le ore 23:59 del 28/05/2025.
2. Il Fac-simile della domanda, allegato al presente bando (Allegato A), è disponibile sul sito istituzionale di Ateneo, all'indirizzo www.unipegaso.it, nella sezione dedicata.
3. La documentazione (comprensiva delle pubblicazioni da presentare in formato pdf) dovrà essere inviata esclusivamente all'indirizzo di Posta Certificata ufficio.concorsi@pec.unipegaso.it entro e non oltre le ore 23:59, nel termine sovra indicato e dovrà necessariamente provenire da un indirizzo di posta certificata. I titoli e i documenti devono essere di dimensione non superiore a 10 MB per ciascun invio. Ogni file allegato deve essere nominato secondo la tipologia (es. "CV", "Documento riconoscimento", "Domanda di partecipazione" ecc...). È possibile inviare la sopraindicata documentazione in più tranches, avendo cura di dichiarare, all'atto dell'invio, la dimensione totale dell'intera documentazione. Inoltre, il candidato ha l'onere di specificare, in modo chiaro ed inequivocabile, il richiamo corrispondente alla spedizione effettuata.
4. È possibile inviare suddetta documentazione anche da un indirizzo di Posta Certificata non personale, purché venga allegata alla stessa una procura al trattamento dei dati personali per conto del candidato.
5. Sulla domanda (Allegato A) il candidato dovrà chiaramente indicare, pena l'esclusione, sotto la propria responsabilità:
 - il nome e cognome, la data e il luogo di nascita;
 - il proprio codice fiscale;
 - la propria residenza e domicilio;
 - la cittadinanza posseduta;
 - il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
 - di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
 - di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del DPR n. 3 del 10 gennaio 1957;
 - di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o un rapporto di coniugio o di convivenza more uxorio, con un professore appartenente alla struttura proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - di non avere contratti in qualità di assegnista per lo svolgimento di attività di ricerca, né di borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti;
 - che le pubblicazioni, i saggi e gli articoli prodotti in formato elettronico sono conformi ai rispettivi originali;
 - che le informazioni riportate nel curriculum allegato alla domanda di ammissione alla selezione corrispondano al vero;
 - di autorizzare l'Università Telematica Pegaso srl ad inviare le eventuali comunicazioni relative alla presente procedura di selezione esclusivamente tramite casella di posta certificata indicata in domanda, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della stessa.

6. L'omissione di uno o più requisiti formali comporterà la mancata considerazione da parte del relativo contenuto.
7. Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione che costituirà oggetto di valutazione da parte della Commissione ed in particolare:
 - a) curriculum vitae, datato e firmato, contenente l'elenco completo dei titoli, delle pubblicazioni e delle attività svolte;
 - b) elenco delle pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla Commissione;
 - c) pubblicazioni in formato elettronico, nel numero massimo di 6 (sei);
 - d) dichiarazione di cui all'allegato B, (allegato al presente bando), resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
 - e) per i titoli di studio conseguiti all'estero, l'avvenuto riconoscimento del titolo estero ai fini del conseguimento del diploma di laurea o di dottore di ricerca in Italia, ai sensi della vigente normativa in materia. I candidati in possesso del diploma di laurea o del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero dovranno obbligatoriamente allegare copia del provvedimento rilasciato dalle autorità competenti con il quale è stata riconosciuta l'equipollenza ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382/1980 o copia della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di richiesta di riconoscimento inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - ex art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001.
(I soggetti in possesso del titolo di diploma di laurea o di dottore di ricerca conseguito all'estero sono, comunque, tutti ammessi con riserva);
 - f) fotocopia di un documento d'identità in corso di validità (la mancata allegazione del suddetto documento sarà considerata tra le ipotesi di esclusione di cui al successivo art. 4).
8. I documenti sopra elencati dovranno essere presentati in formato elettronico e in formato PDF.
9. Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
10. La partecipazione alla selezione implica, come acquisito in via preventiva, il consenso al rilascio dei documenti presentati, nel caso di richiesta da parte degli altri candidati, ai sensi della normativa in materia di accesso agli atti.
11. Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento della presente selezione saranno inviate al candidato all'indirizzo di posta certificata indicato sulla domanda di partecipazione.
12. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono avvalersi dell'autocertificazione limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. In tutti gli altri casi dovranno presentare un curriculum, un elenco delle pubblicazioni e documenti e titoli in originale o in copia autenticata legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane e corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4 - Esclusione dalla valutazione comparativa

1. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
2. L'esclusione per difetto dei requisiti di ammissione o per altre ipotesi espressamente contemplate nel bando, è disposta con decreto motivato del Rettore ed è notificato a mezzo PEC all'interessato.

Art. 5 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore successivamente alla data di scadenza del bando ed è composta da tre componenti designati dal Rettore scelti tra ricercatori a tempo indeterminato o determinato, anche esterni all'Università Telematica Pegaso, purché appartenenti al Settore scientifico disciplinare di riferimento o ad un Settore scientifico disciplinare affine.
2. Il decreto rettorale di nomina è pubblicato nella sezione "Ateneo/Bandi e concorsi" del sito istituzionale dell'Ateneo.
3. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. La causa di ricusazione non sospende la selezione, salvo che il Rettore non rinvenga, ad un sommario esame, la manifesta fondatezza della stessa. In tale ipotesi, i lavori della Commissione verranno sospesi con decreto sino alla decisione sulla ricusazione.
4. Nei casi di rinunce, decesso o sopravvenuta indisponibilità di commissari, il Rettore con proprio decreto procederà a nominare il/i sostituto/i.

Art. 6 - Lavori della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.
2. Per l'espletamento dei lavori, la Commissione può avvalersi di procedure telematiche in grado di garantire l'efficacia e la trasparenza del procedimento nel rispetto della legislazione vigente.
3. La Commissione dispone di **100 punti**, di cui 40 per i titoli e le pubblicazioni e 60 per il colloquio, che saranno attribuiti in base ai seguenti elementi:
 - Titoli e pubblicazioni
 - pubblicazioni (max 12 punti)
 - altri titoli (max 28 punti)
 - Prova orale
 - colloquio atto a valutare e ad accertare le conoscenze e le esperienze maturate dai candidati nell'ambito delle tematiche oggetto dell'attività di ricerca (max 60 punti).
4. I candidati che non conseguano almeno 20 punti nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni non sono ammessi a sostenere la prova orale.
5. Sono ritenuti idonei i candidati che complessivamente abbiano conseguito almeno una votazione pari a 60 punti.
6. Al termine della valutazione, la Commissione, il cui giudizio è insindacabile, stila la graduatoria finale di merito.
7. La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio.
8. In caso di candidati con pari punteggio, la borsa sarà attribuita al candidato più giovane di età.
9. La borsa di studio che, per la rinuncia del vincitore, resta disponibile, sarà assegnata al candidato idoneo utilmente collocato in graduatoria.
10. La Commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro sessanta giorni dalla notifica del decreto di nomina, a pena di decadenza, salvo proroga per il periodo massimo di ulteriori trenta giorni che il Rettore può concedere per comprovati motivi.
11. La Commissione può avvalersi di modalità telematiche e, in sede di discussione, anche della videoconferenza.

Art. 7 - Valutazione

1. La Commissione giudicatrice procede alla valutazione preliminare dei candidati, sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica.
2. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, che complessivamente abbiano conseguito un punteggio almeno pari a 20, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, sono ammessi alla discussione pubblica, che verterà sull'accertamento delle conoscenze e delle esperienze maturate nell'ambito delle tematiche oggetto dell'attività di ricerca.
3. I candidati, ammessi alla discussione pubblica, sono convocati esclusivamente mediante PEC all'indirizzo indicato sulla domanda di partecipazione, non meno di sette giorni prima della data fissata per il colloquio.
4. Per sostenere la prova orale, i candidati devono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione alla discussione è considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà di rinunciare alla procedura selettiva.
5. A seguito della discussione, la Commissione attribuisce un punteggio al colloquio.
6. Al termine dei lavori, la Commissione stila la graduatoria finale, data dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai titoli, alle pubblicazioni ed alla prova orale.

Art. 8 - Rinuncia del candidato alla procedura

1. Il candidato che intende rinunciare alla partecipazione alla selezione dovrà darne comunicazione, debitamente sottoscritta e corredata da un proprio documento di riconoscimento in corso di validità da inviare a mezzo PEC, all'indirizzo ufficio.concorsi@pec.unipegaso.it, al responsabile del procedimento, entro il giorno prima della data fissata per la prova orale.

Art. 9 - Regolarità degli atti

1. La regolarità formale degli atti è accertata con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla consegna o trasmissione, da parte del Presidente della Commissione, dei verbali. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine che non può superare i 30 giorni.
2. Il decreto di approvazione degli atti ed i verbali della Commissione sono resi pubblici sul sito istituzionale di Ateneo.

Art. 10 - Durata della borsa

1. La durata complessiva della borsa è pari a n. 6 (sei) mesi.
2. Ai fini della durata del predetto rapporto, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.
3. Ai fini della determinazione dell'inizio e termine del rapporto, si ha riguardo alla data di stipula del contratto. Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l'Università provvede alla copertura assicurativa.

Art. 11 - Importo della borsa -

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Il trattamento economico annuo lordo, fissato dal presente bando, è al netto degli oneri a carico dell'Università Telematica Pegaso S.r.l.

2. Alla borsa di ricerca di cui al presente regolamento si applica:
 - a) in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13/08/1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2 co. 26 e segg., della Legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) in materia di congedi per malattia, la disposizione di cui all'art. 1, co. 788 della Legge 27/12/2006, n. 296 e successive modificazioni;
 - d) in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 /07/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/07/2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità è corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12/07/2007, ed integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo della borsa di ricerca.
3. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca.

Art. 12 - Incompatibilità - Divieto di cumulo - Sospensione dell'attività

1. La titolarità della borsa non è cumulabile con assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, né con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti.
2. La borsa di studio, inoltre, non è compatibile con:
 - l'iscrizione a qualunque corso di studio, fatta eccezione per l'iscrizione, senza fruizione di borsa di studio, ad un corso di dottorato di ricerca, ad una scuola di specializzazione nonché ad un corso di Master di II Livello;
 - attività di lavoro dipendente pubblico o privato.
3. Non possono essere titolari di borsa di studio coloro abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o rapporto di coniugio, con un professore appartenente alla Facoltà e al Dipartimento proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
4. L'assunzione o il mantenimento da parte del borsista di incarichi retribuiti (diversi dal rapporto di lavoro dipendente da amministrazioni pubbliche, per il quale è fatto obbligo di aspettativa senza assegni) è subordinata alla preventiva, autorizzazione del Senato Accademico, sentito il responsabile della ricerca che ne dichiara la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse alla borsa.
5. L'Ateneo si riserva la possibilità di sospendere la borsa di ricerca qualora incorrano cause o impedimenti non imputabili all'Ateneo stesso.
6. L'attività di ricerca e la borsa possono essere sospesi per congedo obbligatorio di maternità, per congedo parentale e per grave infermità. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.

Art. 13 - Contratto - Contenuto

1. L'Università stipula con il candidato, che supera la selezione, apposito contratto con il quale sono disciplinati termini e modalità di svolgimento dell'attività di ricerca e di erogazione della borsa.
2. In particolare, i compiti del titolare della borsa di cui al presente bando sono definiti dal progetto di ricerca sotteso e indicati nel contratto individuale.
3. Ai fini della determinazione dell'inizio e termine del rapporto, si ha riguardo alla data di stipula del contratto.

4. Detto contratto non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
5. L'attività del titolare della borsa, pur essendo svolta in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, deve avere carattere continuativo e deve essere strettamente legata alla realizzazione del progetto di ricerca o di fase di esso, secondo le indicazioni fornite dal responsabile scientifico al quale spettano le funzioni di tutor.

Art. 14 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento interno di Ateneo e dalla vigente normativa in materia.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università Telematica Pegaso - Ufficio Concorsi - per le finalità di gestione della selezione e dell'eventuale stipula del contratto.

Art. 16 - Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del Procedimento Concorsuale è il Direttore Generale *ad interim*, Dott. Andrea Proietti - Ufficio Bandi e Concorsi - Centro Direzionale - Isola F/2 - Napoli (e-mail ufficio.concorsi@unipegaso.it - PEC: ufficio.concorsi@pec.unipegaso.it).

Art. 17 - Pubblicità

1. Il presente bando ed i relativi allegati sono pubblicati sulla sezione preposta del sito istituzionale di Ateneo.

Art. 18 - Disposizioni finali

1. L'amministrazione si riserva la facoltà di revocare in autotutela, in tutto o in parte, la presente selezione, di cui all'art. 21 - *quinquies* l.n. 241/90, nonché in caso di sopravvenuti mutamenti del quadro normativo di riferimento in tema di limiti assunzionali e/o di esito negativo della verifica sulla persistenza della necessaria copertura finanziaria.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applica la normativa e le leggi generali vigenti in materia.
3. Per ogni controversia il Foro di competenza esclusiva è quello di Napoli.

Il Rettore

F.to (Prof. Pierpaolo Limone)

Allegato A: domanda di partecipazione

Allegato B: dichiarazione dell'atto di notorietà

Allegato C: dichiarazione sostitutiva di certificazione

